

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 47

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERLOFFA, CARCATERRA, ORIGLIA, FODERARO, RAPELLI, DE MARZI, REPOSSI, SCARASCIA, BIAGGI NULLO, SCALFARO, NEGRARI, CERVONE, DE' COCCI, PERDONA', GALLI, BREGANZE, TROISI, SANGALLI, FRANZO, RICCIO, MONTE, GRAZIOSI, RUSSO SPENA, DEL GIUDICE, CIBOTTO, DAL FALCO, BONTADE MARGHERITA, BIASUTTI, COLASANTO, VEDOVATO, GITTI, RIPAMONTI, SABATINI**

*Presentata il 21 giugno 1958*

Assicurazione obbligatoria contro le malattie per i titolari di piccole imprese commerciali a conduzione familiare e per i venditori ambulanti

ONOREVOLI COLLEGGHI ! — L'estensione delle assicurazioni di malattia già attuata per diverse importanti categorie del mondo del lavoro autonomo rappresenta una delle conquiste sociali più importanti del nostro periodo politico.

È importante perché dimostra la decisione dello Stato democratico di promuovere ogni più costruttiva solidarietà e, quindi, reciproca garanzia anche fra i cittadini dediti ad attività non subordinata e retribuita alle dipendenze di altri.

Con ciò lo Stato democratico tiene conto che il numero dei cittadini che svolgono una attività lavorativa indipendente è di poco inferiore — in Italia — al numero dei lavoratori dipendenti propriamente detti ed implicitamente sanziona con piena validità che la portata sociale e politica del concetto di lavoro interessa veramente tutti coloro che con spirito di iniziativa e con costante applicazione, concorrono e al miglioramento e allo sviluppo della vita nazionale.

Spetta pertanto alla legislazione sociale andare incontro a tutte le umane, legittime

e progressive istanze non solo del lavoro retribuito in salario o a stipendio, ma anche a quello di milioni di uomini che, compiendo materialmente analogo lavoro, riassumono in sé anche responsabilità di indubbia portata sociale. E questo va fatto anche perché, non è certo da meravigliarsi, se è rilevabile spesso la tendenza di evadere dal lavoro autonomo per entrare in quello subordinato, socialmente più protetto e quindi in realtà più libero, se al termine « libertà » diamo doverosamente il valore complessivo che merita.

Davanti a questo fenomeno, caratteristico soprattutto al livello della piccola impresa personale, è giusto che, nella ricerca del più razionale assetto generale della vita sociale italiana, lo Stato democratico, mentre stimola la iniziativa privata nell'interesse generale della economia e della socialità, difenda, con particolari garanzie, quelle attività individuali e familiari che, per il loro carattere e le loro dimensioni, valorizzano l'impiego e il reddito di una autentica attività umana.

I primi passi sono stati già fatti in questa direzione, come è noto, con l'estensione dell'assicurazione di malattia ai coltivatori diretti e, poi, agli artigiani. In attesa di nuove e più sostanziali provvidenze sociali — del resto già progettate — a beneficio delle stesse categorie, è però indispensabile porre sullo stesso piano di tutela sociale un'altra categoria numerosissima di lavoratori autonomi, la cui funzione non è meno importante per la collettività: quella dei piccoli commercianti e degli ausiliari del commercio, rappresentati per circa i tre quarti (750.000 unità lavorative) da titolari e coadiuvanti di piccole imprese commerciali a conduzione familiare, e, per circa un quarto (250.000 unità), da venditori ambulanti.

Come il coltivatore diretto e l'artigiano, il piccolo commerciante svolge una attività soggetta ad alterne vicende economiche, che rende particolarmente temibile l'evento della malattia e dell'infortunio sul lavoro nell'ambito familiare, quando l'impresa è fondata, prevalentemente sulle forze della famiglia. E il rischio è così grave che ne risulta una lenta, ma costante disgregazione dei tradizionali complessi aziendali basati appunto sul lavoro della famiglia, preferendosi ormai in molti casi collocare i figli o la moglie alle dipendenze di terzi, proprio per assicurare al nucleo familiare qualche punto sicuro di appoggio nel campo della previdenza e dell'assistenza sociale.

Ecco, in breve, gli scopi che la presente proposta di legge persegue, ispirandosi agli stessi motivi che hanno determinato l'estensione dell'assicurazione di malattia ai coltivatori diretti ed agli artigiani.

\* \* \*

L'articolo 1 istituisce l'assicurazione di malattia *obbligatoria* nei confronti dei titolari di piccole imprese commerciali a conduzione familiare, degli ausiliari del commercio e dei venditori ambulanti. L'obbligatorietà ha il suo fondamento in una ragione di carattere tecnico: la ragione etica è la necessaria solidarietà della categoria, senza di che l'assicurazione non si porrebbe neppure sul piano delle istituzioni sociali; il motivo tecnico è fin troppo evidente, in quanto l'efficienza di ogni assicurazione è proporzionale al numero degli assicurati. Nel caso specifico dell'assicurazione di malattia, poi, la forma volontaristica limiterebbe probabilmente la adesione a coloro che, per condizioni di salute personali o familiari, ritenessero di dover

più frequentemente ricorrere alle prestazioni assicurative, e con ciò sarebbe minata fin dall'origine la vitalità dell'istituzione.

L'articolo 2 definisce i soggetti dell'obbligo stesso.

Per la definizione dei soggetti è stata seguita la traccia dell'articolo 2083 del Codice civile, in cui sono fissati i requisiti essenziali della piccola impresa a conduzione familiare. L'articolo 2083 dice: « Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e *coloro che esercitano una attività professionale organizzata prevalentemente col lavoro proprio e dei componenti della famiglia* ». Il criterio centrale dettato dal Codice per la caratterizzazione della piccola impresa e, quindi, anche per il settore commerciale, quello della *prevalenza* del lavoro del titolare e dei familiari che collaborino con esso, rispetto a tutti gli altri fattori produttivi che contribuiscono alla organizzazione e al funzionamento dell'impresa stessa; e questi fattori sono, fondamentalmente, l'eventuale lavoro dei terzi e il capitale investito.

Se così si può intendere la definizione della piccola impresa, sembra possibile dire che la definizione stessa è esatta e precisa (e perciò suscettibile di altrettanto esatta e precisa applicazione) trattandosi, in pratica, (vedi i compiti della Commissione centrale di cui all'articolo 6) di fissare i criteri base per una concreta valutazione dei singoli casi.

Nel determinare la « prevalenza » del lavoro autonomo per il « piccolo commercio » saranno da tenere in giusto conto diversi aspetti che concorrono a dimensionare l'azienda; pare però che rendendo omogenei in due serie i dati contabili di una attività commerciale, si possa avere già valida possibilità di differenziazione. Così accertando, da un lato, per esempio, il reddito — poniamo mensile — che va attribuito al lavoro prestato dal titolare dell'impresa e a quello dei familiari collaboratori con esso (secondo le stesse paghe che competerebbero al lavoro subordinato per le stesse mansioni); dall'altro lato, il reddito di lavoro, pure mensile, del personale dipendente, ove l'impresa abbia dei dipendenti, più il reddito calcolato in base al tasso corrente dell'interesse del capitale investito. Se la somma delle partite inserite nel primo lato del bilancio supererà — al limite — o uguaglierà la somma delle partite iscritte nel secondo lato, si potrà concludere per il carattere di « piccola impresa »; nel caso contrario, che non si tratta di una piccola impresa.

Così accertato, ove fosse necessario, il carattere di piccola impresa, si può anche arrivare a stabilire con equità che, tra due imprese, che siano in valore assoluto una maggiore dell'altra, la prima può avere il carattere di piccola impresa e la seconda no; se la prima fosse *prevalentemente fondata sul lavoro del titolare e dei suoi familiari* e la seconda, invece, anche se di dimensione minore, fosse *prevalentemente fondata sul capitale, o sul lavoro subordinato, o su l'uno e l'altro congiuntamente*.

Così risulta anche che la prevalenza del lavoro familiare sul solo lavoro subordinato non è sufficiente ad assicurare il carattere di piccola impresa; come la prevalenza inversa non è sufficiente ad escluderlo.

Esistono nel campo del commercio esempi numerosi di imprese che non possono davvero classificarsi « piccole », anche se prive affatto di dipendenti; sono imprese a cui non si potrebbe negare il carattere della conduzione familiare, ma nelle quali non è il lavoro (anche se familiare) che ha la prevalenza, bensì il capitale.

E così pure — al limite opposto — esistono imprese veramente piccole, anzi piccolissime, che tale carattere non debbono perdere, e secondo il Codice civile non perdono per il fatto che il titolare, magari perché privo di una famiglia propria, vi lavori con l'aiuto di due o tre dipendenti.

La soluzione adottata dal Codice civile e che si accoglie integralmente nella presente proposta di legge, esclude che il limite di demarcazione tra piccolo commerciante e commerciante possa essere posto o in un massimo di reddito o di giro di affari.

Il giudizio non potrà derivare che da una valutazione comparativa — caso per caso — dei due gruppi di fattori sopra indicati.

I requisiti successivamente stabiliti sotto le lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 2, sono suggeriti da ragioni evidenti: con la lettera *b)* si è inteso affermare che il lavoro del titolare non può essere soltanto il lavoro del puro imprenditore (il quale — come la scienza economica insegna — è colui che organizza i fattori della produzione) e non può neppure essere un lavoro di mera direzione o di sorveglianza; inoltre, l'imprenditore deve prestare l'opera sua nella impresa in modo continuativo; con la lettera *c)* si sono volute escludere senz'altro dal novero delle piccole imprese tutte le società aventi personalità giuridica e si è altresì intesa escludere la qualità di piccolo imprenditore in chi affidi la gestione dell'impresa a procuratori o a institori; con

la lettera *d)* si è inteso limitare il beneficio della assicurazione di malattia ai piccoli commercianti regolarmente abilitati all'esercizio della loro attività, escludendo i venditori clandestini o abusivi.

L'articolo 2 definisce inoltre — come già si è detto — l'estensione dell'obbligo assicurativo: spetta al piccolo commerciante l'obbligo della assicurazione per sé, per i componenti della famiglia che collaborino con lui (ivi compresi i parenti e gli affini non oltre il terzo grado) nonché per i familiari a carico, sia del titolare stesso, sia dei componenti della famiglia collaboranti con esso. Chi debba comprendersi nel numero dei familiari a carico, ai fini della presente legge, è detto nel successivo articolo 8, sulla scorta di leggi analoghe vigenti in materia di assicurazioni sociali.

L'articolo 4 prevede l'istituzione di appositi elenchi provinciali (distinti per comune) nei quali dovranno essere iscritti tutti i piccoli commercianti e gli ausiliari del commercio soggetti alla assicurazione obbligatoria di malattia. A tal fine gli interessati dovranno denunciare la propria attività fornendo elementi atti a comprovare la loro qualità di piccoli commercianti. In caso di omessa denuncia è prevista la iscrizione di ufficio.

La formazione e l'aggiornamento degli elenchi sono affidati per ciascuna provincia ad una apposita Commissione provinciale (articolo 5) funzionante presso la Camera di commercio, industria e agricoltura e presieduta dal presidente della Giunta camerale o da un suo delegato. I componenti delle Commissioni provinciali sono nominati dal prefetto e designati: uno dalla Camera di commercio, industria e agricoltura; uno dall'Ufficio provinciale del lavoro; sei dalle Associazioni di commercianti e due dalle Associazioni di venditori ambulanti più rappresentative a carattere provinciale.

L'anzidetta proporzione tra commercianti, ausiliari del commercio e venditori ambulanti rispecchia approssimativamente il rapporto numerico delle due categorie, su scala nazionale.

Avverso le risultanze degli elenchi gli interessati possono ricorrere alla « Commissione centrale per i piccoli imprenditori commerciali » la cui composizione è definita dall'articolo 6. Tale Commissione, oltre a decidere sui ricorsi, ha il compito di impartire istruzioni alle Commissioni provinciali circa la applicazione delle norme relative alla iscrizione negli elenchi, nonché alla compilazione

ed all'aggiornamento degli elenchi stessi. Dette istruzioni avranno particolare riferimento ai criteri in base ai quali deve essere stabilita la prevalenza del lavoro del titolare dell'impresa e dei componenti della famiglia, rispetto al complesso dei fattori produttivi che concorrono alla organizzazione dell'impresa stessa. Ai fini di cui sopra si dovrà tenere conto della attività esercitata, delle esigenze funzionali dell'esercizio nonché degli usi e delle tradizioni locali.

All'articolo 7 è prevista l'istituzione in ogni provincia di una Cassa mutua provinciale di assistenza di malattia per i piccoli imprenditori commerciali nonché la istituzione al centro di una Federazione nazionale, che ha il compito di regolare l'attività delle Casse mutue provinciali, con particolare riguardo alle esigenze di coordinamento e di solidarietà nell'ambito nazionale.

Gli articoli 8, 9 e 10 trattano della compilazione e dell'aggiornamento dei ruoli dei titolari di imprese per la riscossione dei contributi nonché sulla formazione degli elenchi degli assistibili. Avverso la risultanza dei ruoli è ammesso ricorso in prima istanza alla Giunta esecutiva della Cassa mutua provinciale ed in seconda istanza alla Giunta centrale della Federazione nazionale.

Nell'ultima parte dell'articolo 11 è prevista l'assistenza contro la tubercolosi in favore degli iscritti che non siano assistibili sotto altra forma e a cura di altri Enti.

La Federazione nazionale delle Casse mutue assistenza malattia per i piccoli imprenditori commerciali potrà delegare le prestazioni, limitatamente a quelle sanitarie e di ricovero, all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Gli accordi fra i due Enti e gli oneri relativi a questa forma di assistenza integrativa dovranno essere annualmente stabiliti attraverso apposita convenzione da sottoporsi alla approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che vi provvederà con proprio decreto.

Si tratta di una malattia che non rientra tra quelle protette dalla assicurazione obbligatoria di cui alla presente legge e che può, purtroppo, irrimediabilmente compromettere, soprattutto con il protrarsi del ricovero in sanatorio, la consistenza economica delle piccole imprese a danno di famiglie sul lavoro delle quali esse esclusivamente o prevalentemente si reggono.

La importanza di questa assistenza è così largamente avvertita che si ha fiducia in un più ampio e razionale ordinamento legi-

slativo della materia in favore delle imprese autonome.

La possibilità intanto di prevedere eventuali interventi a carattere integrativo, almeno per le prestazioni fondamentali in materia sanitaria e sanatoriale, sulla base della solidarietà assicurativa, sottolinea le ragioni profondamente umane della proposta.

Gli articoli dal 13 al 20 stabiliscono gli organi di amministrazione delle Casse mutue provinciali e determinano i rispettivi poteri. Tali organi sono: l'assemblea; il Consiglio di amministrazione; la Giunta esecutiva; il presidente; il Collegio dei sindaci. L'assemblea è formata dai delegati eletti direttamente dai piccoli commercianti iscritti negli elenchi, i quali, a tale scopo, si riuniranno in collegi elettorali comunali distinti per commercianti, ausiliari del commercio e venditori ambulanti.

Il numero dei delegati per ogni collegio è fissato in ragione di 1 ogni 30 o frazioni di trenta pari e superiori a venti. Ogni elettore potrà votare per non più di due terzi dei delegati spettanti a ogni collegio. Il Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale è eletto a scrutinio segreto dall'assemblea dei delegati ed è formato da 11 rappresentanti delle piccole imprese commerciali e da 4 rappresentanti dei venditori ambulanti.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente e due vicepresidenti e la Giunta esecutiva di cui fanno parte, oltre al presidente e ai due vicepresidenti, 6 consiglieri. Un vicepresidente e due membri della Giunta dovranno essere eletti tra i rappresentanti dei venditori ambulanti.

L'articolo 21 prevede la possibilità che i normali organi di amministrazione della Cassa mutua provinciale vengano sostituiti da un commissario nominato dalla Giunta centrale della Federazione nazionale.

Gli articoli dal 22 al 28 concernono gli organi di amministrazione della Federazione nazionale che sono: l'Assemblea nazionale; il Consiglio centrale; la Giunta centrale; il Presidente; il Collegio dei sindaci. L'Assemblea nazionale della Federazione è composta dai Presidenti e dai Vicepresidenti delle Casse mutue provinciali. Il Consiglio è composto dal presidente — di nomina ministeriale su designazione dell'assemblea nazionale —, più 16 consiglieri eletti dall'assemblea (12 per i commercianti e ausiliari del commercio e 4 per i venditori ambulanti), più 4 esperti nel ramo amministrativo ed assistenziale anch'essi di nomina ministeriale. Il Consiglio

elegge nel suo seno la Giunta, la quale è composta dal presidente, dai tre vicepresidenti (di cui uno in rappresentanza dei venditori ambulanti), da 3 consiglieri (di cui uno in rappresentanza dei venditori ambulanti). Anche per gli organi centrali è prevista la temporanea sostituzione con un commissario straordinario nominato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (articolo 36).

Gli articoli dal 30 al 32 riguardano il finanziamento ed i contributi. Per la gestione dell'assicurazione per il funzionamento delle Casse mutue provinciali nonché della Federazione nazionale si provvederà con:

a) un contributo annuo a carico dello Stato di lire millecinquecento per ciascun titolare di impresa e per ciascun familiare assistibile, come del resto è stato fatto nei confronti dei coltivatori diretti e degli artigiani;

b) un contributo annuo a carico dei titolari delle imprese pari a lire 3.000 per ciascun titolare e per ciascun familiare assistibile;

c) una eventuale quota integrativa da stabilirsi dalle Casse mutue provinciali per la copertura dell'eventuale maggiore costo dell'assistenza e per la estensione delle prestazioni. Di tale contributo di lire 3.000 *pro-capite*, a carico degli assicurati, lire 2.600 resteranno alla Cassa mutua provinciale e lire 400 andranno versate alla Federazione nazionale per la costituzione di un fondo di solidarietà nazionale. Il contributo dello Stato andrà versato alla Federazione nazionale che ne curerà il riparto fra le Casse mutue provinciali trattenendo una quota per il proprio finanziamento. All'onere derivante allo Stato, di cui all'articolo 31, si farà fronte con appositi stanziamenti sullo stato di previsione da iscriversi per il primo anno nella spesa del Ministero del tesoro, mentre per gli anni successivi verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'importo di lire 4 miliardi.

Agli articoli 33 e 34 è prevista la estensione dell'assicurazione malattia, in forma volontaria, ai commercianti e loro familiari che non siano soggetti all'obbligo assicurativo di cui alla presente legge.

La materia sarà, comunque, disciplinata con apposito regolamento, da deliberarsi dal Consiglio centrale della Federazione nazionale. È però stabilito che la gestione delle assicurazioni facoltative deve essere tenuta di-

stinta e separata da quella dell'assicurazione obbligatoria.

L'articolo 36 riguarda la vigilanza per l'applicazione delle disposizioni di legge, vigilanza che si attribuisce congiuntamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero dell'industria e del commercio, data la competenza del primo in materia di assicurazioni sociali e quella del secondo per quanto si riferisce alla individuazione dei piccoli commercianti.

Gli articoli 37 e seguenti contengono disposizioni transitorie relative alla nomina del commissario della Federazione nazionale e di una Commissione consultiva chiamata ad assisterlo nell'espletamento delle sue funzioni che avranno per oggetto principalmente la formazione degli elenchi e le elezioni degli organi amministrativi centrali e periferici.

In ciascuna provincia i Prefetti provvederanno entro venti giorni dalla data della pubblicazione della presente legge alla nomina delle Commissioni incaricate della formazione degli elenchi dei piccoli commercianti nonché alla nomina del commissario straordinario della Cassa mutua provinciale, anch'esso assistito da una Commissione consultiva.

È, infine, previsto all'articolo 41 che entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, il Governo emanerà, con apposito regolamento, le norme necessarie per la discriminazione dei titolari di imprese e dei familiari che appartengono a categorie già soggette, per altro titolo, ad assicurazione obbligatoria contro le malattie.

\* \* \*

Ecco riassunte, schematicamente, le disposizioni contenute nella presente proposta di legge, alla quale si confida che la Camera vorrà concedere la sua approvazione, sia per ragioni di equità sociale, trattandosi di estendere alla benemerita categoria dei piccoli commercianti, all'uopo rigorosamente accertata al fine dei titoli che tale la caratterizzano, una provvidenza che è ardentemente desiderata e che è già stata concessa ad altre categorie di piccoli operatori economici; sia per ragioni di interesse generale in quanto è da ritenere che ogni misura intesa ad attenuare i rischi della piccola impresa, vedrà rafforzate le possibilità per fronteggiare adeguatamente quelle esigenze di progresso e di rinnovamento che si affermano ormai improrogabili in tutti i campi delle attività produttive.

Dalla strutturazione mutualistica, che è stata proposta nella forma più contenuta ed efficiente, e che, nel metodo e nell'impegno delle più rigorose economie, si preoccupa di dare soprattutto impulso ed ampiezza alla più concreta assistenza, gli obiettivi della sicurezza sociale potranno trovare un maggiore sviluppo anche nel campo dell'assistenza integrativa che, pur non gravando in alcun modo a carico dello Stato, andrà a

muovere la più larga solidarietà delle categorie interessate.

La legge in parola realizzerà un necessario allineamento nelle prestazioni in materia di assistenza mutualistica, ponendo in termini concreti l'affermarsi di quei fenomeni che anche l'ampio settore dell'impresa autonoma ugualmente esprime e rivendica nelle accresciute esigenze della vita sociale e per la più sicura tutela della famiglia e del lavoro.

## PROPOSTA DI LEGGE

### CAPO I.

DELL'OBBLIGATORIETÀ DELL'ASSICURAZIONE, DEGLI ELENCHI NOMINATIVI DEGLI ASSICURATI, DEI RUOLI DI RISCOSSIONE E DEI RICORSI

#### ART. 1.

È istituita l'assicurazione obbligatoria contro le malattie a favore dei titolari di piccole imprese commerciali ed ausiliarie del commercio a conduzione familiare e dei venditori ambulanti.

L'assicurazione comprende anche i familiari che collaborino abitualmente con essi, nonché i rispettivi familiari a carico.

#### ART. 2.

L'obbligo dell'assicurazione incombe ai commercianti, agli ausiliari del commercio e ai venditori ambulanti che siano nelle condizioni seguenti:

a) siano titolari di imprese organizzate prevalentemente col lavoro proprio o dei componenti della famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini non oltre il terzo grado;

b) partecipino personalmente e materialmente al lavoro aziendale, con carattere di continuità;

c) abbiano la piena responsabilità dell'impresa e assumano tutti i rischi della gestione;

d) siano muniti della licenza prescritta per la loro attività quando questa sia soggetta ad autorizzazione amministrativa e particolarmente in base alle norme indicate nell'articolo 3.

L'obbligo dell'assicurazione incombe ai titolari dell'impresa per sé, per i familiari collaboratori di cui alla precedente lettera a), nonché per i rispettivi familiari a carico, di cui al successivo articolo 8.

Le norme di cui alla presente legge non si applicano, comunque, alle imprese che abbiano personalità giuridica.

#### ART. 3.

Le norme di cui alla lettera d) dell'articolo precedente sono le seguenti:

1°) regio decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2174, convertito in legge 18 dicembre

1927, n. 2501, per la vendita al pubblico in genere;

2°) regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, per le rivendite di latte;

3°) testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, agli articoli 31 e 37 per il commercio e la vendita delle armi e degli strumenti da punta e da taglio; agli articoli 46 e 47 per il commercio e la vendita degli esplosivi, polveri piriche e polveri senza fumo; agli articoli 86 e 103 per gli esercizi ivi contemplati, all'articolo 115 per le agenzie o uffici pubblici di affari; all'articolo 127 per quanto concerne i commercianti di oggetti preziosi e gli orafi;

4°) legge 18 giugno 1931, n. 987, per il commercio di piante, parti di piante e semi;

5°) legge 5 febbraio 1934, n. 327, per il commercio in forma ambulante;

6°) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, all'articolo 194, per l'apertura e l'esercizio di stabilimenti balneari, termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie;

7°) regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, e successive modificazioni, per il commercio delle banane e dei derivanti;

8°) articolo 253 del regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 399, per la riparazione e la vendita degli apparecchi e materiali radioelettrici e delle loro parti;

9°) regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, per la vendita al pubblico dei generi di monopolio;

10°) legge 23 febbraio 1950, n. 170, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburante;

11°) legge 31 luglio 1956, n. 1002, per l'esercizio della panificazione.

Sono inoltre soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie:

a) gli agenti e rappresentanti di commercio, e loro familiari, di cui alle attività previste dall'articolo 1742 del Codice civile, denunciati alle Camere di commercio a norma dell'articolo 47 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;

b) i mediatori iscritti negli appositi ruoli delle Camere di commercio, a norma della legge 21 marzo 1958, n. 253.

#### ART. 4.

L'accertamento dei titolari di imprese soggetti all'assicurazione contro le malattie è effettuata mediante l'iscrizione in appositi



elenchi nominativi distinti per comuni e compilati dalle Commissioni provinciali di cui all'articolo 5, secondo le direttive impartite dalla Commissione centrale di cui all'articolo 6.

A tal fine, i commercianti, gli ausiliari del commercio e i venditori ambulanti che siano nelle condizioni previste dall'articolo 2, sono tenuti a presentare, entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge, denuncia di attività alla Commissione provinciale istituita presso la Camera di commercio, industria e agricoltura della provincia nella quale risiedono, fornendo i seguenti dati:

a) denominazione, ubicazione, attività della impresa ed estremi dell'autorizzazione amministrativa;

b) nome, cognome e generalità dei componenti la famiglia che collaborino con essi e, per ciascun componente, il grado di parentela e di affinità col titolare dell'impresa;

c) numero dei lavoratori dipendenti, esclusi gli apprendisti.

I titolari di impresa, iscritti negli elenchi sono tenuti a denunciare, entro il 31 luglio di ogni anno, alla Commissione provinciale le eventuali variazioni dei dati sopra indicati o l'avvenuta cessazione della attività. Nel caso di morte del titolare, la denuncia di variazione dovrà essere fatta dalla persona che è subentrata nella gestione dell'impresa.

In caso di omessa denuncia dell'interessato, le Commissioni provinciali procedono d'ufficio alle iscrizioni negli elenchi e alle successive cancellazioni, in base ai dati in loro possesso.

I singoli commercianti, ausiliari del commercio e venditori ambulanti, soggetti alla assicurazione, sono iscritti nell'elenco del comune di residenza.

#### ART. 5.

È istituita in ciascuna provincia, presso la Camera di commercio, industria e agricoltura, una Commissione provinciale, presieduta dal presidente della Giunta camerale o da un suo delegato, e composta da dieci membri, nominati dal prefetto, e designati:

a) uno dalla Camera di commercio, industria e agricoltura;

b) uno dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

c) sei dalle Associazioni di commercianti e due dalle Associazioni di venditori ambulanti più rappresentative a carattere provinciale.

Ove la designazione non pervenga entro quindici giorni dalla richiesta, il prefetto provvede direttamente.

I componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

La Commissione vaglia le denunce inoltrate dai titolari delle imprese e procede alla compilazione degli elenchi, distinti per comune, in base alle disposizioni di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 e secondo le direttive impartite dalla Commissione centrale di cui al seguente articolo 6.

Per il controllo dei dati e per gli eventuali accertamenti, la Commissione ha facoltà di valersi di elementi assunti presso le Camere di commercio, industria e agricoltura, presso gli uffici comunali, nonché presso altri pubblici uffici.

Salvo quanto previsto dall'articolo 39 delle disposizioni transitorie, la Commissione, entro 60 giorni dal ricevimento delle denunce di cui all'articolo 4, è tenuta a notificare agli interessati l'avvenuta iscrizione negli elenchi o l'avvenuta cancellazione da essi.

Nel caso in cui la Commissione proceda di ufficio alla iscrizione o alla cancellazione, la relativa comunicazione all'interessato dovrà essere data entro quindici giorni.

Avverso le risultanze degli elenchi è ammesso ricorso alla Commissione centrale, di cui al seguente articolo 6, entro 30 giorni dalla notifica.

A cura dell'interessato, il ricorso dovrà essere comunicato in copia alla Commissione provinciale.

Trascorsi trenta giorni dalla notifica della avvenuta iscrizione o cancellazione degli elenchi, senza che sia stato inoltrato ricorso, la Commissione provinciale è tenuta, entro i quindici giorni successivi, a comunicare l'iscrizione o la cancellazione alla Cassa mutua provinciale di assistenza di malattia, di cui all'articolo 7.

#### ART. 6.

Presso il Ministero dell'industria e del commercio, è istituita la « Commissione centrale per i piccoli commercianti ».

La Commissione, presieduta dal Ministro dell'industria e del commercio, o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, è composta:

a) del direttore generale del commercio interno del Ministero dell'industria e del commercio;

b) di un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) di un rappresentante del Commissariato per il turismo;

d) di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, del tesoro e delle finanze;

e) di dodici membri designati dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale, di cui nove per i piccoli commercianti e gli ausiliari del commercio e tre per i venditori ambulanti.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, e dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere confermati.

In caso di mancata designazione da parte delle Organizzazioni sindacali entro trenta giorni dalla richiesta, il Ministro provvede direttamente alle relative nomine.

La Commissione ha il compito di impartire istruzioni alle Commissioni provinciali circa la applicazione delle norme relative alla iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 4, nonché alla compilazione e all'aggiornamento degli elenchi stessi, con particolare riferimento ai criteri in base ai quali deve essere stabilita la prevalenza del lavoro del titolare dell'impresa e dei componenti della sua famiglia, rispetto al complesso dei fattori produttivi che concorrono alla organizzazione dell'impresa. Ai fini anzidetti si dovrà tenere conto dell'attività esercitata, delle esigenze funzionali dell'esercizio nonché degli usi e delle tradizioni locali.

La Commissione decide sui ricorsi avverso le risultanze degli elenchi, secondo quanto previsto dall'articolo 5, e provvede entro 10 giorni dalla decisione alla notifica delle conclusioni agli interessati.

Le decisioni della Commissione centrale dovranno essere notificate agli interessati e alle Commissioni provinciali contro le cui decisioni il ricorso è stato promosso, e queste, se dovranno procedere alla definitiva iscrizione del ricorrente, ne daranno comunicazione entro quindici giorni alla Cassa mutua provinciale, di cui al successivo articolo 7 e contemporaneamente all'interessato.

Le spese di funzionamento della Commissione centrale sono a carico della Federazione nazionale delle Casse mutue di cui all'articolo 7.

#### ART. 7.

È istituita in ogni provincia una Cassa mutua provinciale di assistenza di malattia per i piccoli imprenditori commerciali, per la gestione delle forme di assicurazione previste dalla presente legge.

Le Casse mutue provinciali sono riunite in una Federazione nazionale delle Casse mutue di assistenza di malattia per i piccoli imprenditori commerciali.

Alla Federazione nazionale sono attribuite funzioni regolatrici e coordinatrici dell'attività delle Casse mutue provinciali, con particolare riguardo alle esigenze della solidarietà di categoria nell'ambito nazionale.

Le Casse mutue provinciali e la Federazione nazionale hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

#### ART. 8.

Le Casse mutue provinciali, provvedono alla compilazione e all'aggiornamento:

a) dei ruoli dei titolari di imprese per la riscossione dei contributi da essi dovuti per sé e per i familiari, sia collaboratori che a carico, ai sensi dell'articolo 30;

b) degli elenchi degli assistibili, con l'indicazione delle generalità dei titolari e dei familiari collaboratori, nonché dei rispettivi familiari a carico.

Sono considerati familiari a carico:

1°) il coniuge, purché non separato legalmente per sua colpa;

2°) i figli legittimi, naturali, adottivi, o nati da precedente matrimonio del coniuge, fino all'età di 18 anni, o senza limiti di età se permanentemente inabili al lavoro;

3°) gli ascendenti, anche se affini, e gli adottanti, purché viventi a carico, che abbiano superato rispettivamente l'uomo l'età di 60 anni e la donna di 55 anni, e senza limiti di età se permanentemente inabili al lavoro;

4°) i fratelli e le sorelle ed i nipoti di linea diretta, se orfani, nelle condizioni previste al numero 2°);

5°) il genero e la nuora, viventi a carico, se permanentemente inabili al lavoro.

Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati e sono equiparati ai genitori le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati.

Sono considerate permanentemente inabili al lavoro le persone riconosciute affette da inabilità permanente secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria.

#### ART. 9.

I ruoli, distinti per comune, sono predisposti dagli uffici e approvati annualmente, entro il 15 dicembre, dal presidente della

Cassa mutua provinciale per l'anno solare successivo.

In caso di ritardata iscrizione devono essere posti in riscossione anche i contributi afferenti all'anno solare in corso.

Per le variazioni ed i nuovi accertamenti, dopo la compilazione dei ruoli, sono formati ruoli suppletivi.

Sono escluse dai ruoli le partite che siano, all'atto della compilazione, tuttora in contestazione in prima istanza ai sensi del successivo articolo 10. Per le partite decise in prima istanza e per quelle definite nel merito, dopo la compilazione dei ruoli, sono formati ruoli suppletivi.

Nei ruoli è indicato, a fronte di ciascun iscritto, l'ammontare dei contributi dovuti ai sensi dell'articolo 30.

Contemporaneamente alla formazione dei ruoli sono compilati, per provincia, i riassunti dei ruoli stessi, che devono essere trasmessi in copia alla Federazione nazionale.

I ruoli sono resi esecutivi dall'intendente di finanza, pubblicati nell'albo del comune e consegnati agli esattori delle imposte dirette per la riscossione con le norme e la procedura privilegiata stabilita per la esazione delle imposte stesse, e con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

#### ART. 10.

Avverso le risultanze dei ruoli è ammesso ricorso alla Giunta esecutiva della Cassa mutua provinciale.

Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla pubblicazione dei ruoli. Il ricorso sospende la iscrizione nei ruoli dei contributi.

Avverso la decisione della Giunta esecutiva della Cassa, entro trenta giorni dalla data della notifica, è ammesso ricorso in seconda istanza alla Giunta centrale della Federazione nazionale. La decisione della Giunta centrale della Federazione nazionale è definitiva.

Le decisioni della Giunta esecutiva della Cassa provinciale e della Giunta centrale della Federazione nazionale sono notificate, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a cura degli organi stessi.

In caso di duplicazione o errore materiale della contribuzione, è ammessa domanda di sgravio alla Giunta esecutiva della Cassa mutua provinciale entro il termine di 90 giorni dalle intervenute variazioni o dalla notifica degli accertamenti. Superato tale termine, lo sgravio ha effetto dalla data di presentazione della domanda.

CAPO II.

DELLE PRESTAZIONI

ART. 11.

Ai beneficiari dell'assicurazione spettano le seguenti prestazioni:

- a) assistenza ospedaliera;
- b) assistenza sanitaria specialistica, sia diagnostica che curativa;
- c) assistenza ostetrica.

L'assemblea di ciascuna Cassa mutua provinciale, potrà, a maggioranza, deliberare di estendere a tutti gli aventi diritto alle prestazioni contemplate nella presente legge, l'assistenza sanitaria generica a domicilio ed in ambulatorio, l'assistenza farmaceutica ed ogni altra eventuale forma di assistenza integrativa. La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione della Federazione nazionale a norma dell'articolo 24, paragrafo quinto.

Le modalità, i limiti ed i termini delle prestazioni, di cui al presente articolo, saranno fissati dal regolamento, da approvarsi a norma dell'articolo 24, paragrafo quarto.

Restano escluse dall'assistenza prevista dalla presente legge le malattie che rientrano nell'ambito dei Consorzi antitubercolari e di altri Enti pubblici, ed il cui rischio è coperto da altre forme assicurative.

La Federazione nazionale delle Casse mutue assistenza malattie per i piccoli imprenditori commerciali potrà prendere accordi con l'Istituto nazionale della previdenza sociale allo scopo di fornire ai propri iscritti, che non abbiano la possibilità di essere diversamente assistiti, le prestazioni contro la tubercolosi, limitatamente a quelle sanitarie e di ricovero in case di cura.

Le modalità dell'assistenza, di cui al comma precedente, e gli oneri relativi, ai fini della maggiorazione percentuale del contributo base previsto dalla presente legge a carico degli assicurati, dovranno essere annualmente stabiliti attraverso apposita convenzione tra la Federazione nazionale Casse mutue assistenza malattie per i piccoli imprenditori commerciali e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, da sottoporsi alla approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale vi provvederà con proprio decreto.

ART. 12.

Nelle provincie in cui le Casse mutue hanno deliberato di erogare anche la assi-

stenza generica, i medici, che accettino di dare le prestazioni agli aventi diritto, devono iscriversi in apposito elenco presso la sede provinciale dell'Ordine dei medici. L'elenco dovrà essere distinto per i medici generici e quelli specialisti.

Gli assistiti hanno diritto di scegliere il medico di loro fiducia fra quelli iscritti in tale elenco.

La mutua provinciale potrà aprire propri ambulatori per l'assistenza specialistica e generica con medici a rapporto di impiego.

Le tariffe per le prestazioni sanitarie dei medici iscritti negli elenchi sono stabilite per ogni provincia tra le Presidenze provinciali delle Casse mutue e dell'Ordine dei medici; in caso di vertenza, decidono i rispettivi Organi centrali.

Fino alla emanazione del regolamento, ai commercianti, agli ausiliari del commercio e ai venditori ambulanti, e alle loro famiglie, soggetti all'assicurazione obbligatoria, le prestazioni sono erogate nelle forme, modalità e limiti stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, nonché dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, in quanto applicabili e non contrarie alla presente legge.

Contro i provvedimenti relativi alle prestazioni di cui all'articolo precedente, è ammesso ricorso da parte del titolare della azienda, alla Giunta esecutiva della Cassa mutua provinciale ed in seconda istanza alla Giunta centrale della Federazione nazionale.

### CAPO III.

#### DEGLI ORGANI PROVINCIALI DI AMMINISTRAZIONE

##### ART. 13.

Sono organi delle Casse mutue provinciali:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) la Giunta esecutiva;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei sindaci.

##### ART. 14.

I titolari di piccole imprese commerciali ed ausiliarie del commercio, a conduzione familiare, e i venditori ambulanti, iscritti negli elenchi di cui all'articolo 4, riuniti separatamente in Collegi elettorali comunali di commercianti ed ausiliari del commercio

da una parte, e di venditori ambulanti dall'altra, eleggono a scrutinio segreto, rispettivamente, i propri delegati all'assemblea della Cassa mutua provinciale, in ragione di uno ogni trenta o frazione di trenta pari o superiore a venti.

Ogni elettore può votare per non più di due terzi dei delegati spettanti ad ogni collegio.

L'elezione è valida qualunque sia il numero dei votanti. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti e a parità di voti è eletto il più anziano di età.

L'assemblea dei delegati elegge a scrutinio segreto undici rappresentanti dei commercianti e ausiliari del commercio, e quattro rappresentanti dei venditori ambulanti, che formano il Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale, di cui all'articolo 16.

Ciascun delegato deve intervenire personalmente e vota per un numero di candidati non superiore al numero degli eligendi.

Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto il più anziano di età.

L'assemblea della Cassa mutua provinciale viene eletta ogni tre anni e si riunisce di norma una volta all'anno, e in via straordinaria tutte le volte che lo richieda il Consiglio di amministrazione o un terzo dei membri dell'assemblea stessa.

#### ART. 15.

L'assemblea della Cassa mutua provinciale ha i seguenti compiti:

a) approvare annualmente, entro il 30 novembre, il bilancio preventivo dell'esercizio seguente e, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il conto consuntivo dell'anno precedente, rispettando le norme generali fissate dalla Federazione nazionale;

b) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione, secondo le modalità di cui al precedente articolo, ed i membri di propria competenza nel Collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 20;

c) approvare gli eventuali contributi suppletivi per le erogazioni delle assistenze;

d) affidare, eventualmente, a mutue volontarie fra commercianti, esistenti nell'ambito delle rispettive provincie, la gestione delle forme di prestazioni previste al primo e secondo comma dell'articolo 11; nonché di avvalersi dei servizi di altri Istituti ed Enti assistenziali e previdenziali. Comunque tali rapporti saranno regolati da apposite convenzioni.



## ART. 16.

La Cassa mutua provinciale è retta dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente, due vicepresidenti e la Giunta esecutiva, di cui fanno parte, oltre il presidente e i due vicepresidenti, sei membri eletti dal Consiglio stesso fra i suoi componenti.

Un vicepresidente e due membri della Giunta devono essere eletti fra i rappresentanti dei venditori ambulanti.

Fa parte del Consiglio di amministrazione, con voto consultivo, un medico scelto dal Consiglio stesso su una terna di nominativi designati dall'Ordine dei medici della provincia.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva è chiamato a partecipare, con voto consultivo, il direttore della Cassa mutua provinciale. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni, sono rieleggibili e sono sostituibili nel corso del triennio nei casi di decadenza o di dimissioni.

## ART. 17.

Spetta al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale:

a) esaminare e deliberare entro il mese di ottobre di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio seguente ed entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il conto consuntivo dell'anno precedente;

b) determinare eventuali contributi suppletivi per l'erogazione dell'assistenza facoltativa e integrativa;

c) deliberare la costruzione, l'acquisto e la alienazione di immobili, nell'ambito provinciale, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali;

d) accettare donazioni o legati a favore della Cassa mutua provinciale;

e) deliberare sulle convenzioni da stipulare in sede provinciale per la erogazione dell'assistenza obbligatoria a favore degli assicurati;

f) approvare annualmente i ruoli nominativi dei titolari di impresa tenuti al pagamento dei contributi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 30, da sottoporre al visto di esecutorietà dell'intendente di finanza, a norma dell'articolo 9;

g) indire le elezioni delle cariche sociali;

h) deliberare sugli altri argomenti sottoposti all'esame del Consiglio da parte del presidente.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *e)*, del presente articolo, sono sottoposte all'approvazione del Consiglio centrale della Federazione nazionale. Esse diventano esecutive ove non pervenga comunicazione sospensiva o contraria entro 30 giorni dalla data della comunicazione.

ART. 18.

Spetta alla Giunta esecutiva della Cassa mutua provinciale:

*a)* compilare i bilanci da sottoporre al Consiglio di amministrazione;

*b)* procedere all'assunzione, alla amministrazione, e al licenziamento del personale, con l'osservanza delle norme disposte dalla Federazione nazionale;

*c)* decidere, in prima istanza sui ricorsi avverso le risultanze dei ruoli dei contribuenti, nonché sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni;

*d)* deliberare su ogni altro argomento sottoposto all'esame della Giunta dal presidente.

In caso di urgenza possono essere adottati dalla Giunta i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, alla cui ratifica devono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

ART. 19.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Cassa mutua provinciale, ne firma gli atti e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

In caso di urgenza, il Presidente può prendere i relativi provvedimenti che dovrà sottoporre alla ratifica della Giunta esecutiva nella riunione immediatamente successiva.

ART. 20.

Il controllo sulla gestione della Cassa mutua provinciale è effettuato da un Collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Due dei membri effettivi ed uno dei supplenti sono eletti dall'Assemblea della Cassa mutua provinciale; uno effettivo ed uno supplente, sono nominati dalla Federazione nazionale. Il più anziano dei tre membri effettivi assume la carica di presidente.

I componenti del Collegio sindacale rimangono in carica tre anni, possono essere confermati e sono sostituibili nel corso del triennio nei casi di decadenza o di dimissioni.

## ART. 21.

Nei casi previsti dall'articolo 25, lettera f), i normali organi di amministrazione della Cassa mutua provinciale possono essere sostituiti da un Commissario nominato dalla Giunta centrale della Federazione nazionale.

La gestione commissariale non può durare più di sei mesi ed entro tale termine il commissario dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio di amministrazione.

## CAPO IV.

DEGLI ORGANI CENTRALI  
DI AMMINISTRAZIONE

## ART. 22.

Sono organi della Federazione nazionale delle Casse mutue di assistenza di malattia per i piccoli imprenditori commerciali, di cui all'articolo 7:

- a) l'Assemblea nazionale;
- b) il Consiglio centrale;
- c) la Giunta centrale;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei sindaci.

## ART. 23.

L'Assemblea nazionale è composta dei presidenti e vicepresidenti delle Casse mutue provinciali. L'Assemblea si riunisce di regola una volta all'anno e, in via straordinaria, quando lo richieda la maggioranza del Consiglio centrale o almeno un terzo dei presidenti delle mutue provinciali.

All'Assemblea nazionale spetta:

- a) di designare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il presidente della Federazione;
- b) di eleggere, ogni tre anni, a scrutinio segreto, il Consiglio centrale, nelle proporzioni e con le modalità di cui all'articolo seguente, nonché tre sindaci effettivi e due supplenti per il Collegio sindacale della Federazione nazionale, ai sensi dell'articolo 27;
- c) di approvare, entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio, la relazione morale e finanziaria, nonché il bilancio consuntivo della Federazione;
- d) di deliberare l'eventuale modifica dei contributi, di cui alla lettera b) dell'articolo 30.

ART. 24.

Il consiglio centrale è composto:

- a) del presidente;
- b) di sedici consiglieri, di cui dodici per i commercianti e gli ausiliari del commercio, e quattro per i venditori ambulanti, eletti nell'assemblea dei rispettivi rappresentanti di categorie;
- c) di quattro esperti nel ramo amministrativo e assistenziale, nominati rispettivamente, due dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno dal Ministero dell'industria e del commercio, e uno dal Ministero della sanità.

Nel caso che il presidente venga nominato fra i consiglieri eletti, subentrerà a far parte del Consiglio il primo dei non eletti.

Fanno inoltre parte del Consiglio centrale, con voto consultivo, il direttore della Federazione nazionale e un medico scelto dal Consiglio stesso fra una terna di nominativi designati dalla Federazione degli Ordini dei medici.

Il Consiglio elegge nel suo seno la Giunta centrale, nelle proporzioni e secondo le modalità di cui all'articolo 25.

Spetta al Consiglio centrale:

1°) deliberare sul bilancio preventivo ed approvare il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea nazionale;

2°) approvare il piano di ripartizione fra le singole provincie del fondo di solidarietà nazionale, di cui alla lettera b) dell'articolo 30;

3°) stabilire annualmente la trattenuta sul contributo dello Stato, ai sensi dell'articolo 31, comma secondo;

4°) deliberare il regolamento delle prestazioni, anche agli effetti di quelle integrative, di cui all'articolo 11;

5°) approvare le deliberazioni delle Casse mutue provinciali di cui al secondo comma dell'articolo 11 e all'ultimo comma dell'articolo 17;

6°) deliberare le norme relative all'assicurazione facoltativa, di cui all'articolo 33;

7°) approvare il regolamento del personale della Federazione nazionale delle Casse mutue provinciali e fissare le norme relative all'assunzione, alla amministrazione e al licenziamento del personale delle Casse mutue provinciali;

8°) stabilire il collegamento della Federazione con gli Istituti di assicurazione di malattia, promuovendo eventuali iniziative nel campo dell'assistenza in generale e di quella per le malattie in particolare;

9°) decidere sull'impiego dei fondi, sulla costruzione, l'acquisto e l'alienazione di immobili, sulla accettazione di donazioni o legati, a favore della Federazione;

10°) stabilire le eventuali indennità per il presidente della Federazione nazionale e per i presidenti delle Casse mutue provinciali, ai sensi dell'articolo 29;

11°) procedere alla nomina del direttore della Federazione nazionale;

Le deliberazioni di cui ai paragrafi 1°), 3°), 4°), 9°) e 10°) sono soggette alla approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

#### ART. 25.

La giunta centrale è composta:

- a) del presidente;
- b) di tre vicepresidenti, di cui uno in rappresentanza dei venditori ambulanti;
- c) di tre consiglieri, di cui uno in rappresentanza dei venditori ambulanti.

I componenti della Giunta durano in carica tre anni; possono essere sostituiti nel corso del triennio in caso di decadenza o di dimissioni e possono essere rieletti.

Spetta alla Giunta centrale:

a) di esaminare i bilanci da sottoporre alla approvazione del Consiglio centrale;

b) di stabilire criteri generali per la organizzazione dell'assistenza mutualistica;

c) di provvedere alla nomina di un sindaco effettivo e uno supplente nei Collegi sindacali delle Casse mutue provinciali, ai sensi dell'articolo 20;

d) di decidere, in seconda istanza ed in via definitiva, sui ricorsi avverso le risultanze dei ruoli dei contribuenti, nonché sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni;

e) di stipulare, per conseguire e migliorare l'assistenza, convenzioni a carattere nazionale con altri Enti ed Istituti;

f) di provvedere alla nomina, per la normale amministrazione delle Casse mutue provinciali, di un commissario in caso di vacanza del Consiglio di amministrazione ovvero se il numero dei componenti dello stesso, per dimissioni od altri motivi, si riducesse a meno della metà, o in caso di constatate gravi irregolarità.

Contro detto provvedimento è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

g) di deliberare su ogni altro argomento sottoposto all'esame della Giunta, da parte del presidente.

In caso di urgenza la Giunta può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

ART. 26.

Il Presidente della Federazione è nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione dell'assemblea della Federazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione, ne firma gli atti e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni; del Consiglio e della Giunta.

Il Presidente, in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti di competenza della Giunta, alla cui ratifica li deve sottoporre nella riunione immediatamente successiva.

Il Presidente, sentita la Giunta centrale, può delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza della Federazione nazionale ad uno dei tre vice-presidenti.

ART. 27.

Per il controllo della gestione della Federazione nazionale è costituito un Collegio sindacale composto di cinque membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di presidente, nominato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; uno effettivo nominato dal Ministero del tesoro; tre effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea nazionale, scelti anche fuori dal proprio seno.

I componenti del Collegio sindacale rimangono in carica tre anni e possono essere confermati.

ART. 28.

Il direttore sovrintende al funzionamento ed alla disciplina dei servizi della Federazione nazionale.

Il direttore partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale.

ART. 29.

La convocazione di tutti gli organi di amministrazione previsti dalla presente legge è effettuata dai presidenti, anche su richiesta

di un terzo dei componenti dei singoli organi o dei Collegi sindacali.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di urgenza, l'avviso di convocazione, con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare, deve essere diramato almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Per la validità delle deliberazioni degli organi di amministrazione delle Casse mutue, occorre la presenza di almeno la metà dei rispettivi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le cariche sono gratuite, eccezione fatta per le eventuali indennità stabilite, per il Presidente della Federazione e per i Presidenti provinciali, dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

#### CAPO V.

#### DEL FINANZIAMENTO E DEI CONTRIBUTI

#### ART. 30.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, compresi quelli necessari per il funzionamento delle Casse mutue provinciali e della Federazione nazionale, si provvede:

a) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 1.500 per ciascun titolare di impresa e ciascun familiare assistibile ai sensi della presente legge;

b) con un contributo annuo a carico dei titolari delle imprese pari a lire 3.000 per ciascun titolare e per ciascun familiare assistibile ai sensi della presente legge, di cui lire 2.600 restano alla Cassa mutua provinciale e lire 400 vanno versate alla Federazione nazionale per la costituzione di un fondo di solidarietà nazionale, che sarà ripartito tra le singole province a seconda delle situazioni economiche o di altri eventi straordinari;

c) con una eventuale quota integrativa da stabilirsi dalle Casse mutue provinciali per la copertura del maggior costo dell'assistenza e per l'estensione delle prestazioni facoltative ed integrative.

Le misure dei contributi di cui alla lettera b) possono essere modificate annualmente in relazione alle risultanze ed al fabbisogno

delle gestioni dell'assicurazione obbligatoria di malattia, disciplinata dalla presente legge, con deliberazione dell'assemblea della Federazione nazionale.

ART. 31.

Il contributo dello Stato di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente, è versato alla Federazione nazionale in rate semestrali anticipate salvo conguaglio, alla fine di ciascun esercizio, sulla base dei ruoli di cui all'articolo 9 della presente legge ed è ripartito a cura della Federazione stessa tra le Casse mutue provinciali in base al numero dei rispettivi assicurati.

Per il finanziamento della Federazione nazionale delle Casse mutue viene prevista una trattenuta sul contributo dello Stato, deliberata dal Consiglio centrale della Federazione nazionale stessa, anno per anno.

ART. 32.

Il contributo dello Stato, di cui alla lettera *a*) dell'articolo 30, ha decorrenza da tre mesi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Il contributo, di cui alla lettera *b*) dell'articolo 30, ha inizio dal 1° luglio 1958.

L'erogazione delle prestazioni, di cui all'articolo 11, avrà inizio a partire dal novantesimo giorno della iscrizione nei ruoli di cui all'articolo 8.

CAPO VI.

DELL'ASSICURAZIONE FACOLTATIVA

ART. 33.

Le Casse mutue provinciali possono assicurare facoltativamente i commercianti e loro familiari non soggetti all'obbligo assicurativo di cui alla presente legge.

In apposito regolamento deliberato dal Consiglio centrale, saranno specificati, oltre i casi per i quali l'assicurazione predetta è ammessa, la misura del contributo, il modo ed i termini di pagamento di questo, ed i periodi di carenza.

L'assicurazione facoltativa può avere per scopo:

1°) la corresponsione delle prestazioni stabilite per l'assicurazione obbligatoria a favore di persone che a questa non sono soggette;

2°) l'assistenza sanitaria generica a domicilio o in ambulatorio al capo-famiglia;



- 3°) l'assistenza farmaceutica, o altri mezzi terapeutici al capo-famiglia;  
4°) il pagamento di sussidi di parto e di allattamento;  
5°) la cura medica ed ostetrica e la somministrazione di medicinali od altri mezzi terapeutici a favore delle persone di famiglia degli assicurati facoltativi.

ART. 34.

La gestione delle assicurazioni facoltative deve essere tenuta distinta e separata, sia agli effetti contabili che a quelli patrimoniali, da quella dell'assicurazione obbligatoria.

A tale gestione si applicano tutte le norme stabilite per l'assicurazione obbligatoria.

ART. 35.

Sono applicabili alle Casse mutue provinciali e alla Federazione nazionale tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

ART. 36.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministero dell'industria e del commercio.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può ordinare ispezioni ed indagini sul funzionamento della Federazione nazionale e delle Casse mutue provinciali.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può essere sciolto il Consiglio centrale della Federazione nazionale e può essere nominato un commissario straordinario.

Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del commissario, la cui gestione non potrà durare oltre i sei mesi.

CAPO VII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 37.

Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale nominerà il commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue di assistenza di malattia per i piccoli imprenditori commerciali ed una Commis-

sione consultiva centrale composta di dieci membri, dei quali:

a) sei, in rappresentanza dei commercianti ed ausiliari del commercio, da scegliersi tra dodici nominativi designati dalle rispettive organizzazioni di categorie più rappresentative a carattere nazionale;

b) due, in rappresentanza dei venditori ambulanti, da scegliersi tra quattro nominativi designati dalle rispettive organizzazioni di categoria più rappresentative a carattere nazionale;

c) due funzionari designati, uno dal Ministero dell'industria e del commercio ed uno dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il commissario della Federazione nazionale, in conformità dei principî e dei criteri direttivi di cui ai precedenti articoli, emanerà tutte le istruzioni necessarie per l'attuazione della presente legge, nonché per lo svolgimento delle elezioni.

Il commissario della Federazione nazionale convocherà l'Assemblea nazionale per la elezione del primo Consiglio centrale della Federazione stessa, entro dodici mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 38.

Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Prefetti nomineranno per ciascuna provincia i componenti della Commissione provinciale, di cui all'articolo 5 nonché il commissario straordinario della Cassa mutua provinciale e una Commissione consultiva composta di otto membri, di cui sei in rappresentanza dei commercianti e ausiliari del commercio, e due dei venditori ambulanti, da prescegliersi tra sedici nominativi designati, nella misura di dodici per i commercianti ed ausiliari del commercio e di quattro per i venditori ambulanti, dalle rispettive organizzazioni di categoria più rappresentative a carattere provinciale.

Della nomina dei commissari e dei componenti delle Commissioni consultive, di cui al comma precedente, i Prefetti dovranno dare comunicazione al commissario della Federazione nazionale.

#### ART. 39.

Per tutto il primo anno di applicazione della presente legge il termine di sessanta giorni per la notifica agli interessati dell'avvenuta iscrizione negli elenchi o della avvenuta cancellazione da essi, previsto dall'articolo 5, sesto capoverso, è elevato a 180 giorni.

ART. 40.

I commissari straordinari delle Casse mutue provinciali devono:

a) predisporre le operazioni indicate negli articoli 8, 9 e 10;

b) dare disposizioni per la riscossione dei contributi;

c) provvedere affinché le prestazioni siano erogate nei termini, forme, modalità e limiti previsti dalla presente legge;

d) disporre la convocazione, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14, delle assemblee, sia locali che dei delegati, per le elezioni dei primi Consigli delle Casse mutue provinciali.

Il commissario straordinario deve ottenere il benestare, per tutte le operazioni compiute, dal commissario della Federazione delle Casse mutue.

ART. 41.

Con apposito regolamento, che il Governo emanerà entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le norme per la discriminazione dei titolari di imprese e dei familiari che appartengono a categorie già soggette per altro titolo ad assicurazioni obbligatorie contro le malattie.

ART. 42.

All'onere derivante a carico dello Stato dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1958-59, nell'importo previsto di 4 miliardi di lire, si provvederà mediante prelevamento dal capitolo 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per il detto esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 43.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.